

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN REGIME CONTINUATIVO PER SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO COD. ID. 1 / PER SERVIZI IN REGIME ESTEMPORANEO PER GLI ANNI 2025 E 2026

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale CN2 (nel seguito A.S.L. CN2) - cod. fisc. e part. I.V.A. n. 02419170044 - nella persona del Commissario – Rappresentante legale dell'ASL CN2 - nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70-8685/2024/XI del 27 maggio 2024, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell'A.S.L. CN2, in via Vida n. 10 ad Alba,

E

l'Associazione " _____ " (nel seguito Associazione) cod. fisc. _____, nella persona del Legale rappresentante Sig. _____ cod. fisc. _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa Associazione,

In caso di raggruppamento, ammesso solo per i servizi in continuativa, l'accordo deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le associazioni facenti parte del raggruppamento medesimo, anche in presenza di un mandato collettivo speciale di rappresentanza

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo è volto a regolamentare i rapporti tra l'A.S.L. CN2 e l'Associazione per quanto concerne i servizi in regime continuativo di cui al cod. id. 1/ i servizi in regime di estemporanea previsti dal bando A.S.L. CN2 relativo ai servizi di trasporto interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure per gli anni 2025 e 2026.

L'Associazione si impegna ad effettuare, nel rispetto dell'accordo regionale di cui alla DGR del 15 gennaio 2024 n. 9-8080 e s.m.i., e secondo le particolari condizioni concordate tra le parti ed individuate nel presente atto, l'attività di trasporto sanitario con l'utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale nella misura minima indicata dal bando medesimo, svolgendo i servizi richiesti, in forma scritta, dall'ufficio trasporti dell'A.S.L. CN2 ovvero, in orario di chiusura dello stesso, dalle singole strutture sanitarie dell'A.S.L. CN2.

Nel caso di raggruppamento, l'Associazione con "Mandato collettivo speciale con rappresentanza" è unico referente e responsabile dell'attuazione delle attività convenzionate nei termini di cui alla presente convenzione ed agli atti di gara e con essa l'A.S.L. si rapporta dal punto di vista economico e gestionale.

ART. 2 – COORDINAMENTO TRA L'A.S.L. CN2 E L'ASSOCIAZIONE

Il Referente dell'Associazione è responsabile del funzionamento dei servizi oggetto della presente convenzione ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il referente dell'Ufficio Trasporti dall'A.S.L. CN2.

Il Referente dell'Associazione garantisce la supervisione ed il coordinamento dell'attività svolta dagli operatori dell'Associazione ed impartisce loro direttive per il corretto svolgimento dell'attività convenzionata, in conformità alle disposizioni di cui alla presente convenzione ed alle indicazioni allo stesso fornite dal referente dell'Ufficio Trasporti dell'A.S.L. CN2.

Il coordinamento con le attività istituzionali dell'A.S.L. CN2 è garantito mediante incontri periodici tra il Referente dell'Associazione ed il referente dell'Ufficio Trasporti dell'A.S.L. CN2, volti alla condivisione e definizione di problematiche riscontrate nell'espletamento del servizio ed alla stesura di eventuali procedure/protocolli volti al miglioramento dell'attività svolta.

ART. 3 - DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IN MODALITA' CONTINUATIVA

L'Associazione si impegna ad assicurare senza interruzioni il servizio di trasporto convenzionato in modalità continuativa.

Nel caso di eventuali assenze improvvise del personale, il servizio dovrà essere assicurato con altri operatori in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.

In caso di guasto o impedimento all'uso dell'automezzo, il servizio dovrà essere assicurato con altri automezzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, previa comunicazione all'Azienda dei dati relativi all'automezzo sostitutivo.

ART. 4 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

Gli operatori adibiti al servizio devono possedere i requisiti formativi e le abilitazioni necessarie ed essere in numero conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione garantisce che tutti gli operatori adibiti ai servizi convenzionati sono in possesso almeno del "Corso Trasporto Infermi" di cui all'allegato "A" della D.G.R. 11 giugno 2007 n. 456134).

L'Associazione garantisce inoltre che il personale addetto alle attività di cui alla presente convenzione:

- ha un'età non inferiore ai 18 anni;
- è in possesso delle attitudini e dei requisiti morali e fisici per l'espletamento dei servizi che andrà a svolgere.

L'Associazione ha emanato disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato nelle attività di cui alla presente convenzione dei seguenti obblighi:

- di attenersi alle indicazioni impartite dal Referente dell'Associazione e/o dal referente dell'Ufficio Trasporti dell'A.S.L. CN2, nonché ai protocolli operativi emessi dall'A.S.L. CN2;
- di segnalare tempestivamente - al Referente dell'Associazione ed al referente dell'Ufficio Trasporti dell'A.S.L. CN2 - qualsiasi situazione di emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio;
- di partecipare ai corsi di aggiornamento o addestramento o di formazione che l'A.S.L. CN2 ritenga necessari;
- di agire nel rispetto della privacy, in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa vigente, e mantenere il segreto professionale sui dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza per causa di servizio;
- di tenere, durante l'espletamento del servizio, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di interesse della presente convenzione, nonché consoni al comune senso della civica educazione e rispettosi dell'utenza;

- di indossare, durante l'espletamento del servizio la divisa nonché l'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione di appartenenza ed essere curato nell'immagine della propria persona.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo l'A.S.L. CN2 potrà chiedere all'Associazione di appartenenza di allontanare dal servizio il personale inadempiente e, se del caso, in relazione alla gravità della condotta, potrà recedere dall'accordo, come precisato al successivo art. 16.

Nel caso di riscontrata inidoneità attitudinale e/o fisica del personale adibito al servizio l'A.S.L. CN2 potrà chiederne all'Associazione di appartenenza l'allontanamento dal servizio.

L'Associazione assicura che il rapporto di lavoro di eventuale personale dipendente utilizzato per l'espletamento dei servizi oggetto di convenzione è regolato dai contratti di lavoro in vigore ed il rispetto delle normative previdenziali e fiscali in materia.

Per le attività rese in modalità continuativa, l'Associazione si impegna a tenere aggiornato l'elenco, fornito all'A.S.L. CN2 in sede di presentazione dell'istanza di convenzionamento, dei volontari adibiti alle attività convenzionate (Cognome Nome - C.F. – data superamento del "Corso Trasporto Infermi" di cui all'allegato "A" della D.G.R. 11 giugno 2007 n. 45-6134), comunicando all'A.S.L. CN2 ogni sua variazione.

Potrà essere presente sui mezzi eventuale personale in fase di formazione, purchè non impegnato in attività operativa e opportunamente identificabile.

ART. 5 - NATURA DEL RAPPORTO

Il personale a qualunque titolo utilizzato per l'espletamento dei servizi oggetto di convenzione non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'A.S.L. CN2 e risponde del proprio operato esclusivamente nei confronti dell'Associazione di appartenenza.

L'A.S.L. CN2 non deve alcun compenso né al suddetto personale né all'Associazione di appartenenza, fatti salvi i rimborsi spese di cui al successivo art. 9.

ART. 6 - AUTOMEZZI

Gli automezzi per l'effettuazione dei servizi di trasporto in argomento devono appartenere all'Associazione (in proprietà, a noleggio, leasing o altro contratto che ne assicura l'effettiva e continua disponibilità) ed essere immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge (D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09.09.2008), provvisti delle necessarie autorizzazioni ed assicurazioni, in perfetto stato di efficienza e di capacità adeguata al numero delle cose trasportate.

L'Associazione dovrà utilizzare solo automezzi omologati per i servizi oggetto della convenzione.

Le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di trasporto devono corrispondere agli standard stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale e dalle normative nazionali.

I mezzi utilizzati per le attività convenzionate devono essere sostituiti in caso di perdita dei requisiti igienico-sanitari per il rilascio dell'idoneità sanitaria.

Sulle portiere laterali, al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, dovrà essere visibile il logo identificativo dell'Associazione.

Gli stessi, completi dei moderni sistemi di sicurezza e di condizionamento del microclima, devono sempre presentarsi in efficiente ordine meccanico e in decoroso stato di manutenzione.

La manutenzione degli automezzi è a carico e sotto la responsabilità dell'Associazione.

Per le attività rese in modalità continuativa, l'Associazione si impegna a tenere aggiornato l'elenco, fornito all'A.S.L. CN2 in sede di presentazione dell'istanza di convenzionamento, dei mezzi che adibiti alle attività convenzionate (tipo – targa – anno di immatricolazione), (in caso di

raggruppamento: uno per ogni Associazione), con indicazione dell'orario di operatività degli stessi e della postazione presso cui sostano, comunicando all'A.S.L. CN2 ogni sua variazione.

ART. 7 - PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI

Le operazioni di pulizia interna devono essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza quindicinale.

Qualora sia stato eseguito il trasporto di un paziente affetto da malattia infettiva e contagiosa ovvero quando nell'automezzo sia avvenuta contaminazione con sangue o altro liquido organico, le operazioni di pulizia e successiva disinfezione devono essere eseguite immediatamente dopo il trasporto.

Tutte le operazioni di pulizia periodiche ed eccezionali, esclusa la pulizia ordinaria, devono essere puntualmente annotate in apposito registro in cui devono essere indicate data, modalità e sostanze impiegate.

La pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica dell'automezzo e delle dotazioni strumentali e di materiali è di competenza dell'Associazione.

L'Associazione convenzionata fornisce all'A.S.L. CN2 la scheda tecnica del materiale utilizzato per la sanitizzazione e comunica ogni sua variazione.

ART. 8 - MODALITA' DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Per ciascun trasporto effettuato in base a convenzione deve essere compilato un apposito foglio di viaggio, riportante:

- il mezzo utilizzato (tipo/targa)
- la causale del viaggio effettuato
- il giorno del viaggio
- l'ora di partenza e l'ora di arrivo
- il percorso (punto di partenza, tappe intermedie, destinazione finale)
- i KM complessivi del viaggio
- il nome dei volontari che hanno effettuato il servizio.

L'Associazione si impegna ad integrare le informazioni suddette laddove ciò si rendesse necessario.

Sulla base dei fogli di viaggio l'Associazione curerà la compilazione del riepilogo delle attività mensilmente svolte utile ai fini:

- del rimborso delle spese sostenute
- di ottemperare ad eventuali obblighi informativi verso la Regione Piemonte.

L'A.S.L. CN2 e l'Associazione si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività che verranno concordati al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

ART. 9 - RIMBORSI

Le modalità di rimborso sono di seguito descritte.

CONTINUATIVA

L'Associazione oppure nel caso di raggruppamento l'Associazione "capofila" od ogni Associazione del raggruppamento, a seconda degli accordi raggiunti in sede di atto costitutivo del raggruppamento medesimo, nella misura di propria spettanza individuata nel preventivo allegato

all'istanza di partecipazione al bando, addebita all'A.S.L. con cadenza mensile, in rate posticipate, 1/12 dell'importo dei costi rappresentati nel preventivo relativi all'anno di riferimento.

A tal fine l'Associazione singola o "capofila" ovvero ogni Associazione del raggruppamento, entro i primi 10 giorni del mese successivo, deve presentare all'A.S.L. una nota di addebito con allegato il riepilogo dei tragitti effettuati per ogni mezzo utilizzato (causale del viaggio, date - orari - percorso seguito e Km percorsi) nel mese precedente.

L'Azienda sulla scorta della documentazione prodotta provvede a liquidare e pagare nei successivi 60 giorni i rimborsi dovuti all'avente titolo.

Entro il 31 luglio 2026, per i servizi effettuati nell'anno 2025 ed entro il 31 luglio 2027, per i servizi effettuati nell'anno 2026, l'Associazione singola o in caso di raggruppamento l'Associazione "capofila" trasmetterà all'A.S.L. CN2 dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio secondo l'articolazione descritta dall'accordo regionale di cui alla D.G.R. n. 9-8080/2024 e s.m.i., comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato dall'Associazione/ogni Associazione del raggruppamento. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione del Revisore Legale iscritto nei Registri istituito presso il MEF ed accompagnata dalla relazione del consulente.

L'A.S.L. provvederà alla approvazione del consuntivo relativo all'anno 2025 entro il 31 dicembre 2026 e del consuntivo relativo all'anno 2026 entro il 31 dicembre 2027 ed ai conseguenti conguagli attivi o passivi.

ESTEMPORANEA

L'A.S.L. CN2 si impegna a rimborsare i costi sostenuti dall'Associazione nella misura indicata nel bando dell'A.S.L. CN2 per l'esecuzione dei servizi richiesti dall'A.S.L. medesima.

I costi suddetti vengono rimborsati mensilmente sulla base della documentazione prodotta dall'Associazione. A tal fine l'Associazione, entro i primi 10 giorni del mese successivo, deve presentare all'A.S.L. CN2 una nota di addebito con allegato il riepilogo dei tragitti effettuati per ogni mezzo utilizzato (causale del viaggio, date - orari - percorso seguito e Km percorsi) nel mese precedente.

L'Azienda sulla scorta della documentazione prodotta provvede a liquidare e pagare nei successivi 60 giorni i rimborsi dovuti all'Associazione.

L'Associazione - laddove nel periodo di validità della convenzione abbia effettuato servizi in estemporanea per conto dell'A.S.L. CN2 - dovrà presentare entro il 31 luglio 2026, con riguardo all'anno 2025, ed entro il 31 luglio 2027, con riguardo all'anno 2026, una relazione sull'attività e sui costi sostenuti per l'impegno orario complessivo annuale dedicato al servizio in convenzione. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal Bilancio o dal Rendiconto Finanziario dell'esercizio di riferimento approvato dal competente organo associativo.

Sia per i servizi in continuativa che in estemporanea:

- le parti danno atto che i rimborsi spese in quanto tali non sono soggetti a regime I.V.A. ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 1972 n. 633 (agevolazioni fiscali di cui all'art.8 della legge 266/91).
- il pagamento dei documenti contabili emessi dall'Associazione avverrà al netto del valore dei bolli esposti.
- sui documenti contabili emessi non potranno essere addebitate spese per bonifico bancario.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

Per l'attività oggetto della convenzione l'Associazione è responsabile di tutto il proprio personale utilizzato, secondo la propria organizzazione.

L'Associazione ha adempiuto agli obblighi assicurativi di cui all'art. 18 del del D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117, conformemente a quanto dichiarato nell'ambito dell'istanza di convenzionamento.

Sono a carico dell'Associazione gli eventuali oneri derivanti da danni od infortuni che eccedano massimali assicurati.

Permane a carico dell'Associazione la responsabilità civile e penale per danni che, in dipendenza dello svolgimento del servizio, possano derivare a persone o cose.

L'Associazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico.

ART. 11 - CONTRASSEGNI

E' vietata l'esposizione del marchio "112" sui mezzi e sugli indumenti del personale volontario o dipendente nel corso delle attività oggetto del presente accordo e al di fuori di servizi di soccorso svolti per il sistema "112".

ART. 12 - VIGILANZA SULL'ATTIVITA'

L'A.S.L. CN2 ha la facoltà di vigilare sul rispetto di quanto stabilito dalla convenzione; a tal fine, verranno tenute in considerazione segnalazioni di disservizi da parte del referente e degli altri operatori dell'A.S.L. CN2 coinvolti nell'attività convenzionata e degli utenti stessi.

L'A.S.L. CN2 si riserva di effettuare indagini di soddisfazione del servizio erogato dall'Associazione, attraverso la somministrazione agli utenti di appositi questionari.

ART. 13 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/08, secondo cui *"nei confronti dei volontari di cui alla Legge 1 agosto 1991, n. 266 (...) si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21 del presente decreto (...) ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro"*, sull'Associazione gravano gli obblighi di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 81/08 mentre l'A.S.L. CN2 è tenuta a fornire ai singoli operatori dell'Associazione dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l'operatore dell'Associazione è chiamato ad operare, nonché sulle misure di prevenzione adottate relativamente alla propria attività e sulle misure utili a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione dell'operatore dell'Associazione e le attività che si svolgano nell'ambito della sua organizzazione.

A tal fine l'Associazione si impegna a trasmettere al servizio S.P.P. dell'A.S.L. CN2 l'apposito modulo "Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 81" (reperibile nella sezione materiale informativo della pagina web <http://www.A.S.L.cn2.it/categorie-modulistica/servizio-di-prevenzione-e-protezione/>) debitamente compilato e sottoscritto da ogni volontario adibito al servizio.

ART. 14 – NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.

Le parti della presente convenzione sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizione normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalle suddette disposizioni, l'Associazione per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del presente accordo, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. nonché a tutte le prescrizioni di cui di seguito e a quelle successive che l'A.S.L. CN2 quale titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per l'A.S.L. medesima.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire le prestazioni di cui alla presente convenzione;
- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque, al termine dell'affidamento dell'incarico, i dati personali di titolarità A.S.L. CN2 non potranno più essere trattati dall'Associazione: i dati dovranno essere (cancellati o restituiti) all'A.S.L. CN2 e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati, l'Associazione si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal D.Lgs 82/2005 e dalle norme AGID nonché dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri volontari e dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità dell'Associazione e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub- responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti all'Associazione ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se l'Associazione ricorre a "sub responsabili del trattamento", essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nella presente convenzione;
- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;
- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 30 comma 2, Reg. UE 2016/679;
- prestare assistenza all'A.S.L. CN2, titolare del trattamento, per consentirgli di evadere le richieste inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg UE 2016/679 e degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003;
- assistere l'A.S.L. CN2, titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg UE 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.

Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24 h dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

I dati personali sono conservati presso la sede dell'Associazione.

Non è ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

L'accettazione della nomina a Responsabile esterno è fatta contestualmente alla stipula della presente convenzione.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione, compresi i pagamenti, è competente il Foro di Asti, in via esclusiva ed inderogabile. Per le controversie inerenti i rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del C.P.C.

ART. 16 - DURATA /RECESSO

La presente convenzione ha validità dalla data di conclusione della procedura di selezione al 31/12/2026.

L'A.S.L. CN2 dispone la risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- per la perdita dei requisiti al convenzionamento da parte dell'Associazione, tra cui la mancata iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei tempi di cui all'art. 101, comma 2, del D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117
- per inosservanza degli obblighi gravanti in capo al Responsabile del trattamento dei dati personali
- per fatti gravi o reiterate inadempienze, disguidi o disservizi.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'A.S.L. CN2 per iscritto entro 15 giorni dal loro verificarsi, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'A.S.L. CN2 ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

ART. 17 – NORME FINALI E DI RINVIO

L'A.S.L. CN2 e l'Associazione si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modifiche influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

La mancata trasmissione delle rendicontazioni previste dalla presente convenzione o l'inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa all'affidamento di nuova convenzione.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Le spese di bollo – ove dovute – sono a carico dell'Associazione.

Per tutte quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Trovano integrale applicazione altresì le disposizioni del bando emesso dall'A.S.L. CN2 relativo ai servizi oggetto della presente convenzione nonché le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 16-4344 del 12/11/2016, alla D.G.R. n. 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i., alla DGR del 21 giugno 2022 e alla D.G.R. 9-8080 del 15 gennaio 2024 per le parti applicabili in quanto riconducibili alle fattispecie di cui alla presente convenzione ove non riportate nel testo del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE

A.S.L. CN2 Alba- Bra

Sottoscritto il _____

Sottoscritto il _____

IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE

Sottoscritto il _____

IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE

Sottoscritto il _____

IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE

Sottoscritto il _____